

## **Deliberazione 4 agosto 2010 – ARG/elt 124/10**

### **Istituzione del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unità (GAUDÌ) e razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore della produzione di energia elettrica**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 4 agosto 2010

### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 25 luglio 2006, n. 160/06;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e sue successive modifiche (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07 e sue successive modifiche (di seguito: deliberazione n. 351/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 e sue successive modifiche (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 205/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09;
- la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2009, ARG/elt 25/09;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 91/09;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: Testo Integrato Settlement);
- il documento per la consultazione 18 novembre 2008 relativo alla "Realizzazione di una anagrafica comune per gli impianti di produzione di energia elettrica e per gli

operatori elettrici. Razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore elettrico”;

- il documento per la consultazione 25 maggio 2010, DCO 15/10, recante “Aggiornamento delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica” (di seguito: DCO 15/10);
- la lettera del 28 luglio 2009, prot. Autorità 0043391, trasmessa dalla Direzione Mercati dell’Autorità a Terna Spa (di seguito: Terna) relativa alla verifica della proposta di sintassi del codice CENSIMP di cui all’articolo 7 della deliberazione ARG/elt 205/08 (di seguito: lettera del 28 luglio 2009);
- le osservazioni pervenute al DCO 15/10.

#### **Considerato che:**

- ai sensi della legge n. 481/95, l’Autorità è investita di una generale funzione di regolazione e della specifica funzione di promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nel settore dell’energia elettrica;
- in seguito all’attività svolta dalla Direzione Mercati dell’Autorità nell’ambito del monitoraggio della generazione distribuita è emersa:
  - una notevole difficoltà a monitorare il sistema in mancanza di un preciso obbligo imposto al produttore di registrare le caratteristiche del suo impianto su un determinato registro elettronico;
  - l’impossibilità di poter estrarre informazioni sul singolo impianto di produzione nel caso in cui ad uno stesso punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi siano connessi più impianti;
  - l’impossibilità di assicurare la piena interoperabilità dei vari database presenti nel sistema e gestiti dai vari soggetti sistemici, impossibilità che deriva innanzitutto dalla mancanza di una codifica univoca per gli impianti;
- le criticità di cui al precedente alinea hanno condotto l’Autorità ad emanare la deliberazione ARG/elt 115/08 che, tra l’altro:
  - prevede l’integrazione dei dati di monitoraggio gestiti da GME, Terna e GSE usando denominazioni, codifiche, unità di misura e formati uniformi concordati fra i medesimi soggetti tramite un’apposita convenzione, onde consentire alla Direzione Mercati l’analisi incrociata dei dati immagazzinati nei differenti data warehouse realizzati in ottemperanza alla medesima delibera;
  - conferisce mandato al Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità per la predisposizione di una proposta di costituzione di anagrafiche comuni fra i soggetti istituzionali per l’identificazione univoca degli impianti di produzione, dei soggetti firmatari delle convenzioni con GSE per il ritiro dell’energia ai sensi della deliberazione n. 280/07, degli utenti del dispacciamento e degli operatori di mercato.

#### **Considerato inoltre che:**

- sulla base delle esigenze acquisite nei termini sopra descritti, l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 205/08 ha:

- avviato il processo di razionalizzazione dei flussi informativi, attraverso la costituzione di un'anagrafica unica a livello nazionale per gli impianti di produzione di energia elettrica (CENSIMP) che consente di identificare in modo univoco gli impianti di produzione per facilitare l'allineamento dei database gestiti dai diversi soggetti istituzionali e sistemici del settore elettrico (Autorità, GME, Terna, GSE, gestori di rete) e il confronto dei dati archiviati nei medesimi database;
- previsto che il predetto database sia strutturato in modo tale da attribuire a ciascun impianto di produzione, nonché a ciascuna sezione e a ciascun gruppo di generazione in cui tale impianto è suddivisibile, un codice identificativo univoco ed uniforme a livello nazionale;
- posto in capo ai produttori l'obbligo di compilare la predetta anagrafica;
- rinviato ad un successivo provvedimento la previsione che l'anagrafica centralizzata permetta di acquisire informazioni di dettaglio relative alla presenza, alla localizzazione e alla tipologia delle apparecchiature di misura, nonché gli schemi elettrici unifilari degli impianti con l'indicazione di tutti i gruppi di misura;
- disposto che Terna provveda ad inviare alla Direzione Mercati dell'Autorità uno schema di progetto finalizzato tra l'altro ad evidenziare le procedure necessarie ad integrare l'attuale Registro delle Unità di Produzione (RUP) in CENSIMP;
- con lettera del 28 luglio 2009, l'Autorità ha verificato la proposta di Terna relativa alla sintassi del codice CENSIMP di cui all'articolo 7 della deliberazione ARG/elt 205/08, definendo le modalità di applicazione dei codici CENSIMP e RUP al fine di identificare in maniera univoca le singole entità che costituiscono l'impianto di produzione e le relative unità di produzione, nonché le modalità di applicazione dei predetti codici ai fini dell'identificazione delle misure relative all'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata;
- a seguito della convocazione del gruppo di lavoro di cui al comma 9.1 della deliberazione ARG/elt 205/08 l'Autorità ha acquisito dagli operatori una serie di informazioni relative:
  - alla definizione delle diverse fasi in cui si articola il processo di connessione al fine di realizzare un "pannello di controllo" che permetta ai diversi soggetti coinvolti nel processo di connessione di poter monitorare e controllare, per quanto di loro competenza, l'evolversi del predetto processo fino all'attivazione della connessione e all'entrata in esercizio commerciale dell'impianto;
  - all'individuazione delle attività necessarie ad inserire nel "pannello di controllo" di cui al precedente alinea delle procedure guidate volte alla verifica degli algoritmi di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, al fine di risolvere le attuali criticità riscontrate e dare piena attuazione all'utilizzo dei codici CENSIMP anche per la trasmissione delle misure di energia elettrica;
  - agli impatti che l'eventuale utilizzo di codici CENSIMP per le attività di trasmissione delle misure di energia elettrica prodotta e immessa in rete può avere sui diversi operatori;
- le informazioni acquisite tramite il predetto gruppo di lavoro sono state analizzate dagli Uffici dell'Autorità e sono confluite all'interno del DCO 15/10, recante le proposte di aggiornamento delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessioni di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica;

- nel predetto DCO 15/10 l’Autorità ha proposto, tra l’altro:
  - di dare avvio al processo di utilizzazione delle codifiche CENSIMP anche ai fini della trasmissione delle misure di energia elettrica prodotta e immessa in rete;
  - di procedere al completamento del processo avviato da Terna ai sensi dell’articolo 9, comma 9.3, della deliberazione ARG/elt 205/08 di integrazione del database di CENSIMP con i database delle unità di produzione non rilevanti (UPN6) e delle unità di produzione rilevanti (RUP), attraverso l’istituzione del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione (GAUDÌ);
  - di definire e razionalizzare le procedure che, pur non essendo direttamente correlate alla connessione tecnica di un impianto alla rete, sono necessarie affinché la connessione possa essere attivata (ad esempio, affinché un impianto possa entrare in esercizio commerciale è necessaria la stipula di alcuni contratti con cui viene regolato l’utilizzo della rete);
  - di introdurre, al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea, un “pannello di controllo” unico, realizzato e gestito da Terna nell’ambito del progetto GAUDÌ, atto ad evidenziare la sequenza delle attività da svolgere e dove i vari soggetti coinvolti (impresa distributrice, GSE, richiedente la connessione/produttore, Terna) possano registrare i relativi esiti rendendo monitorabile e trasparente la situazione dell’accesso di un impianto di produzione di energia elettrica alla rete;
- i soggetti interessati hanno complessivamente condiviso gli obiettivi proposti dall’Autorità, in quanto finalizzati al perseguimento di una semplificazione e razionalizzazione dei flussi informativi, nonché a rendere trasparente e monitorabile il processo di connessione facilitando lo scambio informativo fra i vari soggetti e, al tempo stesso, inibendo la possibilità di immettere energia elettrica prima che siano completate tutte le fasi propedeutiche all’attivazione della connessione e all’entrata in esercizio commerciale dell’impianto.

**Ritenuto opportuno:**

- completare il processo di costituzione di un’anagrafica unica a livello nazionale per gli impianti di produzione di energia elettrica e delle relative unità, avviato con la deliberazione ARG/elt 205/08, attraverso:
  - la completa attuazione di quanto disposto dall’articolo 9 della deliberazione ARG/elt 205/08, con particolare riferimento al comma 9.3, al fine di completare l’anagrafica unica CENSIMP integrandola con i registri delle unità di produzione rilevanti (RUP) e non rilevanti (UPN6);
  - la completa attuazione di quanto disposto all’articolo 8 della deliberazione ARG/elt 205/08, ivi inclusi l’utilizzo delle codifiche CENSIMP anche ai fini della trasmissione delle misure di energia elettrica prodotta e immessa in rete e l’interoperabilità del GAUDÌ con i database del GSE;
  - l’introduzione di procedure che permettano ai gestori di rete di effettuare verifiche sui dati relativi al punto di connessione inseriti dal produttore, nonché su alcuni dei dati che costituiscono l’anagrafica impianti;
  - l’introduzione, all’interno del GAUDÌ, delle informazioni di dettaglio relative alla presenza, localizzazione e tipologia delle apparecchiature di misura, degli schemi unifilari degli impianti con l’indicazione di tutti i gruppi di misura e

degli algoritmi di misura necessari a definire l'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata dalle singole entità fisiche o commerciali che costituiscono l'impianto di produzione;

- realizzare, all'interno del GAUDÌ, un pannello di controllo atto ad evidenziare la sequenza delle attività da svolgere per procedere alla connessione alla rete di un impianto di produzione e alla sua ammissione ai mercati dell'energia; in tale pannello di controllo i vari soggetti coinvolti possono registrare gli esiti di ciascuna delle attività propedeutiche alla connessione e all'accesso ai mercati dell'energia, rendendo monitorabile e trasparente la situazione dell'accesso di un impianto di produzione di energia elettrica ai servizi di sistema;
- prevedere che Terna realizzi, gestisca e sviluppi il GAUDÌ, secondo una serie di principi e criteri definiti dall'Autorità;
- prevedere opportuni obblighi di registrazione in GAUDÌ in capo ai produttori o a soggetti da essi demandati, in relazione all'attività di registrazione degli impianti e delle unità di produzione, nonché opportune sanzioni in caso di inottemperanza ai predetti obblighi;
- prevedere un'opportuna remunerazione dei costi sostenuti da Terna al fine di dare piena attuazione al presente provvedimento attraverso un meccanismo di strutturazione dei costi a preventivo, salvo conguaglio a consuntivo, analogo a quello introdotto per l'attuazione della deliberazione ARG/elt 115/08;
- incentivare Terna al fine di implementare nel modo più efficace e celere possibile l'attuazione del presente provvedimento, integrando il meccanismo di riconoscimento dei costi a preventivo, salvo conguaglio a consuntivo, con un meccanismo di incentivazione per la realizzazione di attività predefinite entro scadenze utili al conseguimento di obiettivi dell'Autorità analogo a quello introdotto per l'attuazione della deliberazione ARG/elt 115/08

## **DELIBERA**

### **Articolo 1** *Definizioni*

- 1.1 Ai soli fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), le definizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 115/08, le definizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 205/08, nonché le ulteriori definizioni di seguito riportate:
- **CENSIMP** è l'anagrafica unica degli impianti di produzione istituita da Terna ai sensi della deliberazione ARG/elt 205/08;
  - **GAUDÌ** è il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unità di produzione sviluppato da Terna al fine di far confluire all'interno di un unico sistema la gestione dell'anagrafica impianti di CENSIMP e la gestione delle anagrafiche delle unità di produzione rilevanti (RUP) e delle anagrafiche delle unità di produzione non rilevanti (UPN6), così come previsto dall'articolo 9, comma 9.3, della deliberazione ARG/elt 205/08.

## **Articolo 2**

### *Oggetto e finalità*

- 2.1 Il presente provvedimento reca disposizioni per:
- a) la razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore elettrico, finalizzata alla semplificazione dei processi e alla riduzione delle incombenze derivanti dagli obblighi informativi in capo agli operatori elettrici;
  - b) il completamento del processo, avviato con la deliberazione ARG/elt 205/08, di costituzione di un'anagrafica unica a livello nazionale per gli impianti di produzione di energia elettrica e delle relative unità di produzione che consenta di identificare in modo univoco gli impianti di produzione attraverso:
    - i la completa attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 della deliberazione ARG/elt 205/08, con particolare riferimento al comma 9.3, al fine di completare l'anagrafica unica CENSIMP integrandola con i registri delle unità di produzione rilevanti (RUP) e non rilevanti (UPN6);
    - ii la completa attuazione di quanto disposto all'articolo 8 della deliberazione ARG/elt 205/08, ivi inclusi l'utilizzo delle codifiche CENSIMP anche ai fini della trasmissione delle misure di energia elettrica prodotta e immessa in rete e l'interoperabilità del GAUDÌ con i database del GSE;
    - iii l'introduzione di procedure che permettano ai gestori di rete di effettuare verifiche sui dati relativi al punto di connessione inseriti dal produttore, nonché su alcuni dei dati che costituiscono l'anagrafica impianti;
    - iv l'introduzione, all'interno del GAUDÌ, delle informazioni di dettaglio relative alla presenza, localizzazione e tipologia delle apparecchiature di misura, degli schemi unifilari degli impianti con l'indicazione di tutti i gruppi di misura e degli algoritmi di misura necessari a definire l'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata dalle singole entità fisiche (motori primi, generatori elettrici, gruppi di generazione e sezioni) e commerciali (unità di produzione) che costituiscono l'impianto di produzione;
  - c) l'integrazione, all'interno del GAUDÌ, di un pannello di controllo atto ad evidenziare la sequenza delle fasi che caratterizzano i processi di connessione alla rete e di ammissione al mercato elettrico; su tale pannello di controllo i vari soggetti coinvolti (impresa distributrice, GSE, produttore/utente del dispacciamento, Terna) possono registrare gli esiti di ciascuna delle attività propedeutiche alla connessione e di entrata in esercizio commerciale dell'impianto rendendo monitorabile e trasparente la situazione dell'accesso di un impianto di produzione di energia elettrica alla rete con obbligo di connessione di terzi.

### **Articolo 3**

#### *Istituzione del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione (GAUDÌ)*

- 3.1 Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, Terna completa il processo di razionalizzazione dei flussi informativi avviato con la deliberazione ARG/elt 205/08, integrando l'anagrafica CENSIMP, nonché i sistemi di gestione delle unità di produzione rilevanti (RUP) e non rilevanti (UPN6), all'interno di GAUDÌ, secondo i principi e i criteri di cui al presente provvedimento.
- 3.2 Terna realizza, all'interno del sistema GAUDÌ, un pannello di controllo che consenta di monitorare le diverse fasi del processo di connessione successive alla conclusione dell'iter autorizzativo, nonché le attività propedeutiche all'attivazione della connessione e all'entrata in esercizio commerciale, ivi incluse le fasi di sottoscrizione del regolamento di esercizio, di definizione e validazione delle unità di produzione che compongono l'impianto di produzione, di sottoscrizione del contratto di dispacciamento e del relativo allegato 5 contenente gli algoritmi per la misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata dalle singole entità fisiche (motori primi, generatori elettrici, gruppi di generazione e sezioni) e commerciali (unità di produzione) che costituiscono l'impianto.
- 3.3 Terna assicura la condivisione dei dati presenti all'interno del GAUDÌ a ciascun operatore elettrico, al GSE e ai gestori di rete, in relazione agli impianti e alle unità di produzione di loro competenza e in virtù di quanto previsto dal presente provvedimento e dal Testo Integrato delle Connessioni Attive.
- 3.4 In relazione alla messa a disposizione dei dati relativi agli impianti e alle unità di produzione registrati su GAUDÌ, Terna garantisce al GSE l'accesso, tramite un flusso asincrono, ai dati di tutti gli impianti e le unità di produzione per i quali il produttore potrebbe presentare istanza presso il GSE al fine di richiedere una qualifica, una forma di incentivazione o l'accesso ad uno dei regimi amministrati gestiti dal medesimo GSE.

### **Articolo 4**

#### *Principi e criteri generali per la realizzazione del GAUDÌ*

- 4.1 Il sistema GAUDÌ deve essere realizzato, gestito e sviluppato da Terna in modo tale da:
  - a) far confluire al suo interno la gestione delle anagrafiche di tutti gli impianti di produzione di energia elettrica connessi direttamente o indirettamente alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi e delle anagrafiche di tutte le unità di produzione, nonché delle informazioni relative alle correlazioni che intercorrono fra impianti e unità di produzione, evidenziando le singole entità degli impianti (motori primi, generatori elettrici, gruppi di generazione e sezioni) che concorrono ad identificare una determinata unità di produzione;
  - b) identificare in maniera univoca l'impianto di produzione e le sezioni e i gruppi di generazione che lo compongono, nonché le singole unità di

produzione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della deliberazione ARG/elt 205/08 e dalla lettera del 28 luglio 2009;

- c) dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 8 della deliberazione ARG/elt 205/08, con particolare riferimento all'utilizzo delle codifiche CENSIMP di cui all'articolo 7 della medesima deliberazione e alla lettera del 28 luglio 2009 anche ai fini delle attività di trasmissione delle misure relative all'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata dalle singole entità fisiche e commerciali che costituiscono l'impianto di produzione;
- d) prevedere, all'interno del GAUDÌ, l'esistenza di un pannello di controllo che permetta, ai diversi soggetti abilitati all'accesso, di monitorare l'evoluzione dell'iter di connessione e delle attività propedeutiche all'attivazione della connessione e all'entrata in esercizio commerciale e di avere evidenza delle diverse fasi oggetto del predetto iter;
- e) rendere coerente lo sviluppo del predetto pannello di controllo con le disposizioni presenti all'interno del Testo Integrato delle Connessioni Attive in relazione alle diverse fasi che caratterizzano le connessioni e alle comunicazioni e trasmissioni dati che interessano il GAUDÌ;
- f) prevedere l'esistenza, all'interno del predetto pannello di controllo, di alcune attività il cui mancato completamento preclude il passaggio allo svolgimento delle attività successive;
- g) prevedere che il processo di definizione delle unità di produzione non rilevanti, così come avviene già per le unità rilevanti, sia in capo al produttore o a un suo mandatario e non più in capo ai gestori di rete cui l'impianto è connesso;
- h) prevedere l'esistenza di un insieme di dati che il produttore o il suo mandatario deve obbligatoriamente inserire al fine di poter concludere la registrazione delle anagrafiche relative all'impianto e alle unità di produzione, nonché all'attivazione della connessione;
- i) prevedere una serie di controlli automatici finalizzati a verificare la correttezza dei dati di cui alla precedente lettera h);
- j) prevedere che l'accesso al GAUDÌ avvenga tramite connessione internet sicura e nel rispetto dei requisiti minimi di sicurezza definiti dalla medesima Terna;
- k) prevedere che il sistema permetta di conservare on-line e mettere a disposizione dei diversi soggetti abilitati anche i dati storici relativi ad un determinato impianto o unità di produzione;
- l) garantire la condivisione e l'accesso al sistema GAUDÌ e a tutti i dati in esso contenuti alla Direzione Mercati dell'Autorità tramite connessione internet sicura;
- m) minimizzare i costi di caricamento dati per gli operatori elettrici.

4.2 La Direzione Mercati dell'Autorità può notificare a Terna modifiche e integrazioni ai criteri di cui al comma 4.1, specificandone i termini di successiva decorrenza.

## **Articolo 5**

### *Obblighi di registrazione in GAUDÌ e sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi*

- 5.1 Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 tutti i produttori, direttamente o tramite soggetti mandatari, ivi inclusi gli utenti del dispacciamento, hanno l'obbligo di popolare GAUDÌ con le informazioni necessarie a completare la procedura di registrazione dell'impianto, nonché di aggiornare le predette informazioni ogni qualvolta l'impianto sia oggetto di interventi che determinino una qualsiasi variazione dei dati tecnici presenti in GAUDÌ.
- 5.2 Il produttore è responsabile dell'accuratezza dei dati dichiarati in GAUDÌ, della loro correttezza e veridicità. A tal fine Terna si riserva di chiedere rettifiche e/o motivazioni a supporto dei dati registrati dal produttore e di effettuare verifiche, anche per il tramite del gestore di rete cui l'impianto è connesso:
- a) attraverso il confronto con i dati precedentemente acquisiti ed in proprio possesso;
  - b) in occasione di eventi di rete;
  - c) mediante ispezioni.
- 5.3 Qualora le verifiche di cui al comma 5.2 diano esito negativo, ossia ove emergano discrepanze fra i dati dichiarati dal produttore e quanto accertato da Terna, la medesima Terna ne dà comunicazione al produttore evidenziando la necessità di adeguare i dati registrati in GAUDÌ. Qualora il produttore non dia seguito a tale richiesta entro 30 (trenta) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, Terna sospende l'impianto dall'iscrizione nei registri utilizzati ai fini del dispacciamento. La sospensione è revocata a valle della rettifica dei dati, per i quali la verifica aveva dato esito negativo.
- 5.4 La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al presente provvedimento, salvo che il fatto costituisca reato, può costituire presupposto per l'irrogazione, da parte dell'Autorità, di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.

## **Articolo 6**

### *Criteri di remunerazione*

- 6.1 Entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, Terna invia all'Autorità una documentata relazione tecnica, conforme allo schema definito dalla Direzione Mercati dell'Autorità ai sensi del comma 4.1 della deliberazione ARG/elt 115/08, avente ad oggetto il consuntivo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al presente provvedimento nell'anno antecedente, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità.
- 6.2 Ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al presente provvedimento Terna ha l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica.

- 6.3 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 6.1, l'Autorità provvede con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a consuntivo relativi alle attività di cui al presente provvedimento. L'Autorità può chiedere informazioni sulle relazioni di cui al comma 6.1 che sospendono il suddetto termine. L'Autorità riconosce i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità. Ai fini dell'eventuale riconoscimento di maggiori costi a consuntivo rispetto ai costi riconosciuti a preventivo, Terna è tenuta a:
- a) corredare la relazione di cui al comma 6.1 con documentazione idonea a comprovare, per ogni singola voce di costo, i maggiori costi effettivamente sostenuti rispetto ai costi riconosciuti a preventivo e specificare con chiarezza le cause sottostanti ogni scostamento;
  - b) assicurarsi che le cause di cui alla lettera a) siano verificabili dall'Autorità.
- 6.4 La Direzione Mercati dell'Autorità, in esito ai collaudi di cui all'Articolo 7, definisce i livelli base per le prestazioni del sistema GAUDÌ. L'Autorità, con successivo provvedimento, definisce un meccanismo di remunerazione incentivante volto ad assicurare il progressivo miglioramento delle predette prestazioni.
- 6.5 Entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, Terna invia all'Autorità una documentata relazione tecnica, conforme allo schema definito dalla Direzione Mercati dell'Autorità ai sensi del comma 4.1, della deliberazione ARG/elt 115/08 avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui al presente provvedimento nell'anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità. Tale relazione tecnica include un calendario che fissa le scadenze per l'implementazione delle diverse fasi di realizzazione del progetto GAUDÌ definite da Terna in conformità ai criteri del presente provvedimento.
- 6.6 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 6.5, l'Autorità provvede con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a preventivo relativi alle attività di cui al presente provvedimento. L'Autorità può chiedere informazioni sulle relazioni di cui al comma 6.5 che sospendono il suddetto termine. L'Autorità riconosce i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità.
- 6.7 L'Autorità approva entro il medesimo termine di cui al comma 6.6, il calendario incluso nella relazione tecnica di cui al comma 6.5. In tale circostanza, l'Autorità può identificare proprie scadenze per il conseguimento di obiettivi istituzionali o di pianificazione strategica correlando eventuali corrispettivi specifici alla realizzazione di una o più fasi entro le predette scadenze.
- 6.8 L'eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti a preventivo è recuperato tramite il corrispettivo di cui al comma 6.9 relativo all'anno successivo a quello in cui lo scostamento è stato rilevato;
- 6.9 I costi riconosciuti a preventivo a Terna per uno specifico anno ai sensi del comma 6.6, l'eventuale scostamento di cui al comma 6.8, nonché gli eventuali corrispettivi specifici relativi all'anno antecedente riconosciuti ai sensi del comma 6.7 sono compresi nel corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna definito dall'Autorità per il medesimo anno, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 351/07.

## **Articolo 7** *Disposizioni finali*

- 7.1 Ai fini della realizzazione del sistema GAUDÌ Terna, entro il 15 ottobre 2010, sottopone alla verifica della Direzione Mercati dell'Autorità uno schema di progetto del sistema GAUDÌ coerente con i principi e le finalità del presente provvedimento evidenziando nel dettaglio:
- i dati presenti nell'anagrafica impianti e nell'anagrafica delle unità di produzione;
  - le modalità con le quali il produttore deve procedere a registrarsi a GAUDÌ, a registrare l'impianto di produzione, a definire le singole unità di produzione e ad inserire tutte quelle informazioni necessarie ad ottenere la validazione ai fini della misura e ai fini dell'ammissione al mercato elettrico dell'unità di produzione;
  - il funzionamento del pannello di controllo finalizzato a monitorare e a facilitare lo svolgimento delle diverse fasi in cui si articola il processo di connessione in ottemperanza a quanto previsto dal Testo Integrato delle Connessioni Attive;
  - le tempistiche previste da Terna per l'implementazione delle diverse integrazioni al progetto GAUDÌ introdotte con il presente provvedimento;
  - i costi per la messa in opera del GAUDÌ e delle singole integrazioni di cui al precedente alinea.
- 7.2 Entro il 20 settembre 2010 Terna mette a disposizione della Direzione Mercati dell'Autorità per il collaudo e la verifica di conformità alle disposizioni del presente provvedimento le parti del sistema GAUDÌ già realizzate e le eventuali modifiche e integrazioni ad esso apportate o che si intendono apportare in virtù del presente provvedimento.
- 7.3 A seguito della realizzazione delle diverse integrazioni al GAUDÌ conseguenti l'attuazione del presente provvedimento è previsto un periodo di collaudo di 30 (trenta) giorni, da condursi con la Direzione Mercati dell'Autorità.
- 7.4 Il presente provvedimento viene trasmesso a Terna.
- 7.5 Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

4 agosto 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis